

N. R.G. 6638/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **6638/2019**

tra

FINDOMESTIC BANCA SPA

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **20/01/2022** ad ore **12:30** innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:

Per FINDOMESTIC BANCA SPA l'avv. _____
dall'avv. _____

, oggi sostituito

Per _____ l'avv. _____

Si dà atto che l'udienza viene svolta da remoto, mediante piattaforma Microsoft Teams, i difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati.

L'avv. _____ precisa le conclusioni come da atto introduttivo, discute riportandosi a tutti gli scritti difensivi, in particolare alle note conclusive depositate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

L'avv. _____ precisa le conclusioni come alla comparsa di costituzione, discute riportandosi a tutti gli scritti difensivi in particolare alle note conclusive in atti ed insiste per il rigetto della domanda.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui viene data lettura.

Verbale chiuso alle ore 16.15.

Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6638/2019** promossa da:

FINDOMESTIC BANCA SPA (C.F. 03562770481), con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in VIA _____ presso il
difensore avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.



Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Findomestic Banca s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona al fine di accertare il carattere facoltativo delle coperture assicurative e quindi dichiarare la conformità dei contratti di finanziamento alle disposizioni normative e regolamentari ad essi riferibili, nella misura in cui detti contratti di finanziamento non hanno conteggiato né indicano il premio assicurativo tra i costi inclusi nella base di calcolo del Taeg, per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 13.004,61 quale importo indebitamente corrisposto in adempimento della decisione n. 14827/2017 dell'ABF Collegio di Roma.

A sostegno della domanda, esponeva che la convenuta aveva stipulato con essa attrice un contratto di finanziamento n. per l'erogazione di un prestito personale sottoscritto in data 10.11.2011 che prevedeva l'erogazione di €. 25.000,00, un contratto di finanziamento n. per l'erogazione di un prestito personale sottoscritto in data 18.4.2014 che prevedeva l'erogazione di €. 27.000,00 e, infine, un contratto di finanziamento n. per l'erogazione di un prestito personale sottoscritto in data 19.8.2015 che prevedeva l'erogazione di €. 40.000,00, deduceva che la convenuta, al fine di tutelarsi da eventuali rischi che avrebbero potuto rendere difficoltoso o precludere il pagamento delle rate dei predetti finanziamenti, aveva aderito all'assicurazione facoltativa ad essi abbinata prestata dalla compagnia Cardiff Assurance, precisava che la aveva estinto anticipatamente tutti e tre i finanziamenti, riferiva che la convenuta in data 24.01.2017 presentava ricorso all'ABF del Collegio di Roma chiedendo la restituzione di quanto indebitamente versato, sul presupposto che il Taeg dichiarato dalla banca era diverso rispetto a quello effettivamente applicato in quanto, nella sua determinazione, l'istituto di credito non aveva considerato il prezzo dell'assicurazione,



ricorso che veniva accolto dall'ABF ed essa attrice, al fine di evitare segnalazioni del proprio nominativo nell'elenco degli intermediari inadempienti, aveva versato l'importo di €. 13.004,61, sosteneva che le clausole dei tre contratti di finanziamento erano conformi alla legge laddove non includevano nel taeg i costi assicurativi, trattandosi di polizze aventi carattere facoltativo, evidenziava che la convenuta aveva deciso spontaneamente di aderire alle polizze a garanzia dei finanziamenti, pertanto, risultando essere le clausole dei contratti conformi alle disposizioni normative, doveva essere restituito quanto indebitamente corrisposto in adempimento della decisione dell'ABF.

Si costituiva in giudizio contestando le prospettazioni e le domande attoree, in particolare ha dedotto di essersi rivolta ad un esperto contabile per far esaminare i tre contratti di finanziamento, ebbene, all'esame tecnico contabile, il perito aveva riscontrato che il taeg indicato dalla banca era diverso da quello reale, considerati tutti i costi collegati all'erogazione del credito, tra cui quelli assicurativi, ha riferito di avere aderito alle polizze assicurative in quanto imposte dal creditore, concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c.

La causa è stata istruita mediante produzione documentale, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'odierna udienza.

Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.

Parte attrice ha chiesto accertarsi la conformità delle clausole contenute nei contratti di finanziamento alle disposizioni normative e regolamentari, in particolare nella misura in cui detti contratti non hanno conteggiato il premio assicurativo tra i costi inclusi nella base di calcolo del Taeg, posto il carattere facoltativo delle polizze assicurative.



Parte convenuta ha rilevato che il prezzo dell'assicurazione doveva obbligatoriamente essere incluso nella determinazione del costo effettivo del finanziamento, in quanto non rilevava la definizione contrattuale di polizza facoltativa, posto che la stessa aveva costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte.

Come è noto, il Taeg, da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo, svolge un'importante funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche confrontandolo con quello praticato sul libero mercato del credito da altre banche, per cui l'erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato.

Il punto veramente controverso riguarda l'inserimento o meno della polizza assicurativa nel Taeg, atteso che, ex art. 121 Tub, il Taeg deve comprendere anche i premi assicurativi qualora la stipula della polizza assicurativa sia obbligatoria oppure costituisca un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte e che, ex art. 125 bis Tub, "sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che...non sono stati inclusi o sono stato inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta".

Nel caso di specie, nei contratti di finanziamento le polizze assicurative trattenute dall'importo finanziato vengono definite facoltative.

Ciò posto, questo giudice condivide la tesi per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del Taeg i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qualvolta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento.

Invero, non basta l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo per escludere i costi assicurativi dal Taeg, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia



l'indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento.

E' la legge 108/1996 che induce a considerare anche i costi assicurativi tra quelli collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del Taeg, indipendentemente dalla natura formalmente facoltativa o obbligatoria che viene data dalle parti alla stipula della polizza. La legge 108/1996 prevale senza ombra di dubbio sulle interpretazioni che alcuni operatori del diritto fanno dell'art. 121, comma 2, Tub, nonché sulle Istruzioni della Banca d'Italia.

Il concetto di Taeg, infatti, non solo è unico, ma riveste un'importanza fondamentale sia ai fini dell'usura, sia ai fini del consenso informato del consumatore nell'accesso al credito, oltre che agli effetti della sanzionabilità delle condotte contrastanti con la libera concorrenza nel campo del credito, entrambe normative inderogabili di ordine pubblico poste a presidio della correttezza dell'esercizio del credito, della tutela dei consumatori, del contratto a condotte anticoncorrenziali, le quali tutte impongono una verifica di natura sostanziale e non formale del rispetto della normativa in materia di Taeg.

La più attente giurisprudenza già si è espressa sul tema, chiarendo che la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento, sia quelle a copertura del credito sia quelle relative ad altri rischi, come infortuni, perdita di impiego, evento morte, invalidità ecc., non si risolve attraverso il solo dato testuale della dicitura del carattere facoltativo della polizza presente su molti contratti, bensì involge valutazioni più complesse e molto meno riduttive.

Al riguardo la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8806/2017, ha fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento, così pronunciandosi: "in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza



del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni” (nello stesso senso Cass. 5160/2018).

In altri termini, non rileva la definizione contrattuale di polizza facoltativa, dovendosi invece valutare se la sottoscrizione della stessa ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, infatti occorre accertare la sussistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza.

Quanto all'onere della prova, il consumatore deve provare che la polizza ha funzione genetica di copertura del credito e che vi è connessione genetica e funzionale tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata.

Applicando le considerazioni sopra esposte al caso di specie, emerge con evidenza la sussistenza di plurimi, documentali e concordanti indici di obbligatorietà delle polizze attesi la contestualità dei contratti e la circostanza che il costo dell'assicurazione è stato direttamente trattenuto al momento del versamento dell'importo finanziato.

Di contro, parte attrice non ha provato di avere illustrato al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza, ovvero, di avere illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui si sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva.

La presenza degli indici presuntivi sopra individuati non può che confermare la natura obbligatoria della polizza assicurativa e la sua inclusione nel calcolo del Taeg.

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, la domanda deve essere rigettata.



L'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto integra la ricorrenza di gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

Per le medesime ragioni, non ricorrono i presupposti per una condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-rigetta la domanda;

-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Ancona, 20 gennaio 2022

Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)

